

**Società Consortile Centro Agro Alimentare Torino -**

**“C.A.A.T. S.c.p.A.”**

**Documento di pianificazione e gestione  
in materia di trasparenza e anticorruzione  
(2018-2020)**

**Indice:**

- **Definizioni**
- **Premessa metodologica**
- **Classificazione della Società e inquadramento sistematico**
- **Modalità e strumenti della pianificazione**
- **Allegati**

**I.– Definizioni**

Ai fini del presente documento si intendono:

- **Piano:** Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e anticorruzione
- **RPCT:** Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della corruzione
- **PNA:** Piano Nazionale Anticorruzione
- **ODV:** Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.
- **MOG 231:** modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i. e attività correlate
- **Codice Etico:** Codice di comportamento allegato del MOG 231

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione
- **D.Lgs. 231/2001:** d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.
- **L. 190/2012:** l. 6 novembre 2012 n. 190 s.m.i.
- **D.Lgs. 33/2013:** D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i.
- **D.Lgs. 39/2013:** D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 s.m.i.
- **D.lgs. 97/2016:** D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97
- **TUEL:** D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
- **CAAT/Società:** Centro Agro-Alimentare Torino ScpA
- **Garante Privacy:** il Garante per la Protezione dei Dati Personali
- **CDA:** il Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 22 dello Statuto della Società
  - **Presidente/Presidente del CDA:** il Presidente della Società ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Società
  - **DG:** il Direttore Generale della Società ai sensi dell'art. 24 dello Statuto della Società
  - **CS:** il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto
  - **Referenti:** i titolari dei flussi comunicativi che interagiscono con il RPCT
  - **L. 41/1986:** L. 28 febbraio 1986 n. 41
  - **L. 241/1990:** L. 7 agosto 1990 n. 241
  - **PTTI:** Piano Triennale Trasparenza e Integrità 2016-2018

## II. - Premessa metodologica

A seguito della riforma di cui al D.lgs. 97/2016 e dell'adozione degli atti di indirizzo dell'ANAC, la Società ha elaborato il seguente documento che contiene l'illustrazione degli strumenti e delle modalità di pianificazione operata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in ragione delle caratteristiche della società e della sua attività e nel rispetto degli indirizzi del PNA vigente.

L'assetto conseguente alla riforma prevede che il PNA costituisca atto di indirizzo per le società, come contemplate dall'art. 2-bis comma 2 D.lgs. 33/2013, ai fini dell'adozione di misure compensative funzionali alla prevenzione del malaffare.

Sotto il profilo della prevenzione della corruzione, infatti, confermandosi l'assetto già adottato da CAAT, emerge l'indirizzo per un assetto caratterizzato dall'adozione del MOG 231 e di misure di prevenzione integrative, come delineato dal PNA 2016 e poi ulteriormente precisato dalla determinazione n. 1134 in data 8 novembre 2017.

CAAT si caratterizza per un assetto conforme a tali indirizzi, in quanto aveva già adottato il MOG 231 con le relative misure di prevenzione compensativa, dapprima riunite nel PTTI ed poi, integrate, nel Piano e continua a perseguire l'obiettivo di individuare ed affinare misure compensative che possano davvero integrare il MOG 231, in modo da aiutare il personale mediante l'adozione di procedure funzionali a più obiettivi (sia per la prevenzione dei reati attivi che passivi), nella convinzione che il sistema di prevenzione, per funzionare, debba essere capillare ma allo stesso tempo semplice e snello, in modo da evitare difficoltà interpretative ed organizzative, che, secondo ampia letteratura in materia, sono l'ideale brodo di coltura per le condotte irregolari, a loro volta terreno fertile per il malaffare.

Si ritiene pertanto necessario ricordare l'assetto in tal senso adottato dal CAAT che si caratterizza nel MOG 231 e nelle misure compensative ulteriori adottate a seguito di puntuale mappatura e valutazione dei rischi, a seguito di un percorso già da sempre coltivato dalla Società attraverso l'adozione del Regolamento di Centro e degli altri regolamenti e degli strumenti di disciplina e sanzionatori anche per il contrasto al lavoro nero e di promozione della sicurezza emanati dalla Direzione Generale e dalla previsione di un Sito Istituzionale per la migliore e trasparente diffusione delle regole e delle modalità di condotta nel Centro.

Per quanto concerne la disciplina della trasparenza, preso atto della riforma di cui al D.lgs. 97/2016 e della permanente vigenza del comma 34 dell'art. 1 l. 190/2012 oltrechè dell'accento posto dall'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 s.m.i. sulla "*compatibilità*" quale canone di interpretazione e applicazione della disciplina ivi prevista alle società, si conferma la necessità di procedere mediante:

- analisi della Società rispetto alla fattispecie di cui all'art. 2-*bis* D.Lgs. 33/2013;
- ricognizione delle norme del D.lgs. 33/2013 applicabili alla Società e determinazione delle modalità di adempimento alle medesime;

attività che si ritiene non possa essere completamente sostituita da quella dell'ANAC, come pur operata nella determinazione n. 1134 in data 8 novembre 2017, anche in ragione della sussistenza dell'art. 5-bis D.Lgs.33/2013.

La Società, infatti, ha una soggettività giuridica riconosciuta ed autonoma, che nella misura in cui determina una responsabilità, determina altresì a monte un potere decisionale e, d'altra parte, la compatibilità non è solo criterio di valutazione a monte nel distinguo fra Pubblica Amministrazione e Società sia pure partecipata dalla Pubblica Amministrazione ma anche a valle in ragione della tipologia e dell'oggetto sociale della Società e quindi anche dell'assunzione di attività di impresa.

L'esito di tale attività interpretativa che confluisce nel III capitolo del presente documento informa le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza di cui al IV capitolo del presente documento ma costituisce anche presupposto per il coordinamento fra le misure di attuazione della trasparenza e le misure compensative funzionali alla prevenzione del malaffare di cui al V capitolo del presente documento e, prima ancora, il corretto dimensionamento di queste ultime da parte della Società in ragione del MOG 231.

Ai fini della redazione del presente documento sono individuate come fonti, a titolo indicativo e non esaustivo, oltreché le norme di legge e regolamento, gli atti delle Autorità nazionali (ANAC, Garante Privacy, ecc.) e locali (Enti pubblici partecipanti al capitale sociale ecc. ecc.).

Il presente documento è sottoposto a continuo aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione della normativa sia di disciplina della trasparenza che anticorruzione.

La Società procede alla progressiva attuazione della pianificazione illustrata e alla cura del sito istituzionale sub "*Società trasparente*".

### **III. – Classificazione della Società e inquadramento sistematico**

#### **III.1. – Natura e caratteristiche della Società.**

CAAT è una società consortile per azioni a partecipazione pubblica di maggioranza.

Trattasi di società che ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 175/2016 svolge un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 5 l. 125/1959 s.m.i., in qualità di Ente Gestore del Centro Agro-Alimentare di Torino inteso come spazio fisico-giuridico di incontro della domanda e dell'offerta previsto dalla legge a termini dell'art. 1 e 2 del Regolamento di Centro.

Il CAAT ha origine dall'applicazione della L. 41/1986 ed oggi costituisce il terzo centro agro-alimentare nazionale con 440.000 mq di area mercatale occupata e recintata e 120.000 mq di area coperta.

Il CAAT predispone e gestisce aree attrezzate nelle quali si effettua l'incontro tra la domanda e l'offerta di prodotti ortofrutticoli e agro-alimentari in genere, con il che il CAAT tende a soddisfare bisogni di interesse generale. Prova ne sia che l'art. 3 ult. par. dello Statuto chiarisce che *"Nel perseguimento degli scopi sociali la gestione della società avrà riguardo alle linee generali programmatiche tracciate dagli enti pubblici territoriali per il settore specifico e per la relativa area di intervento"*.

Tuttavia si tratta di bisogni di carattere commerciale e industriale, in quanto si interviene ed interagisce in un contesto di carattere concorrenziale.

In ragione di quanto sopra, la giurisprudenza ha escluso che i centri agro-alimentari siano organismi di diritto pubblico e siano sottoposti alla disciplina dei contratti pubblici.

Il CAAT non è destinatario di contributi pubblici.

### **III.2. – Inquadramento della Società nella fattispecie di cui all'art. 2-bis D. Lgs. 33/2013.**

La Società applica la disciplina ai sensi e nei termini dell'art. 2-bis 2° co. D.lgs. 33/2013 s.m.i.

Il RPCT deve individuarsi nella persona del Consigliere di Amministrazione privo di deleghe dott. Patrizia Ferrarini, come da deliberazione del CdA 1 marzo 2016 n. 123.

### **III.3. – Ricognizione delle norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società**

Per quanto chiarito nel capitolo II del presente documento, occorre individuare quali siano le norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società.

Tale attività ricognitiva è imprescindibile per le seguenti ragioni:

a) in ragione del richiamo al canone interpretativo e applicativo della "compatibilità" da parte dell'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013;

b) ogni Società conosce una perimetrazione della propria capacità d'agire corrispondente ai confini dell'oggetto sociale dedotto nello Statuto, con il che non possono comunque imporsi obblighi che non discendano dall'esercizio di compiti cui la società istituzionalmente sia preposta, e quindi occorre chiarire anche alla luce dell'oggetto sociale di CAAT quali siano gli obblighi effettivamente adottabili ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

c) in ragione della necessità di ricognizione delle esimenti richiesta dall'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013.

**III.3.1.** – Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione, occorre, dunque, chiarire quali norme stabiliscano obblighi di pubblicazione nel D.Lgs. 33/2013 e, poi, all'interno di tale insieme, individuare le norme compatibili, in via di principio e tenuto conto delle premesse di cui sopra, con la specifica struttura di impresa di CAAT.

Si procede ad analizzare le regole contenute nei Capi I, II, III, IV del D.Lgs. 33/2013.

Per quanto concerne il Capo I, sono applicabili in via di principio e parzialmente gli artt. 9 e 10 1° co. e l'art. 12, tenuto conto che gli artt. 1-8 e parzialmente anche 9 e 10 afferiscono a principi generali ovvero a tematiche differenti come l'istituto dell'accesso civico ecc. ecc., che trovano sistemazione in altra parte del presente Piano.

Per quanto concerne il Capo II, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 13, art. 14, art. 15, 15-*bis*, art. 16, art. 17, art. 19 (con precisazione), art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27.

Non è applicabile l'art. 18 in quanto afferisce espressamente ai dipendenti del pubblico impiego.

Si precisa con riferimento all'art. 23 D.lgs. 33/2013 che l'inapplicabilità parziale quanto al comma 1 lett. b) deriva dall'inapplicabilità, come sopra ricordata al Cap. III.1., del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la Società procede comunque alla pubblicazione dei documenti di selezione e dei provvedimenti finali di scelta del contraente.

Non è applicabile l'art. 28 che afferisce alla pubblicità dei rendiconti di specifici organismi politici cui non è riconducibile CAAT.

Per quanto concerne il Capo III, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 29, art. 30, art. 31.

Per quanto concerne il Capo IV, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 32, 33, 35, 36.

Non è applicabile l'art. 34 in quanto CAAT non svolge l'attività istituzionale ivi contemplata e non emette la correlata tipologia di atti contemplati dalla norma.

Per quanto concerne il Capo V, la previsione dell'art. 37, inapplicabile in quanto riferita alla normativa in materia di contratti pubblici si intende sostituita dalla pubblicazione dei dati in via volontaria.

Non sono applicabili gli artt. 38, 39,40 in quanto irriferibili alla Società in ragione del suo specifico oggetto sociale.

**III.3.2.** –Stralciate, dunque, le norme che non sono applicabili nemmeno con il massimo sforzo di adattamento all’effettiva realtà aziendale, occorre puntualizzare i criteri e le modalità di applicazione delle norme restanti con riferimento ad CAAT e alla sua realtà di impresa.

In tal senso, prima si procederà all’individuazione di criteri applicativi generali e, poi, ci si soffermerà sulle residuali problematiche poste da ciascuna norma, ritenendo che costituisca esercizio di trasparenza anche la condivisione dei criteri esegetici adottati.

**III.3.2.1.** - Richiamate come premessa dell’operazione di adattamento alla realtà aziendale le considerazioni al paragrafo III.3. del presente documento si constata, in primo luogo, che, anche in forza del canone di cui all’art. 1 3° co. D.Lgs. 175/2016 le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione non “sono” né diventano Pubblica Amministrazione ma esclusivamente sono destinatarie della medesima disciplina, “in quanto applicabile”, del D.Lgs. 33/2013.

Tale criterio è adottato in sintonia con l’indirizzo del Piano Nazionale Anticorruzione ed il richiamo ivi contenuto alla determinazione n. 8/2015 in materia di società.

Ne consegue che è il Legislatore a chiarire che una determinata disciplina deve applicarsi ad un soggetto che ha una ontologia differente.

Fra le conseguenze applicative di tale riflessione in termini di compatibilità è che, ove la disciplina del D.lgs. 33/2013 richiama a sua volta espressamente istituti ed obblighi previsti espressamente *ex lege* solo ed esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione, i medesimi non possono estendersi alla Società (si pensi, ad esempio, al richiamo di norme in materia di contabilità di stato). In secondo luogo, anche quando intervenga una diretta applicazione di norme del D.Lgs. 33/2013 alla Società, le medesime non possono e non debbono cancellare una ontologia del tutto differente o creare nel cittadino una confusione nella percezione del soggetto terzo rispetto alla natura e ai compiti di CAAT.

Un secondo criterio applicativo si ricava dalla combinata lettura dei pareri del Garante Privacy 7 febbraio 2013 n. 49 (d’ora innanzi: GP 49/2013) e n. 243 del 15 maggio 2014 (d’ora innanzi: GP 243/2014), n. 92 del 3 marzo 2016 (GP 92/2016) oltrechè degli ulteriori interventi del Garante in materia di pubblicazioni sul *web*.

Il Garante Privacy, infatti, effettua uno specifico distinguo rispetto alla pubblicità funzionale alla trasparenza, in funzione di quanto disposto dall’art. 1 1° e 2° comma D.lgs. 33/2013, del resto in coerenza con quanto stabilito, sulla base di specifica riflessione ben individuabile nei lavori preparatori, dal comma 15 dell’art. 1 primo periodo L. 190/2012.

Ai sensi dell’art. 1 2° co. d.lgs. 33/2013, in particolare, la trasparenza deve essere attuata “*nel rispetto delle disposizioni di protezione dei dati personali*”.

Il richiamo ai “*dati personali*” porta con sé, fra l’altro, il fondamentale obbligo di verificare previamente alla pubblicazione se intervenga una specifica norma di legge o di regolamento che preveda la pubblicazione.

D'altra parte, come osservato dal Garante, *“da ciò si deduce che tutte le volte in cui nel decreto legislativo n. 33/2013 è utilizzata la locuzione <<pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente>> - cfr. art. 3,5,7,8,9,10,41,43, 45, 46 e 48 – il riferimento è limitato agli <<obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni>> contenuti oltrechè nel d.lgs. n. 33/2013 anche in altre disposizioni normative aventi analoga finalità di trasparenza, con esclusione degli obblighi di pubblicazione aventi finalità diverse”* (Parere Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 sub *“Parte Prima 1. Principi e oggetto del <<decreto trasparenza>> (art. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 33/2013)”*).

**III.3.2.2.** – CAAT richiama a formare parte integrante del presente Piano la disposizione dell'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e le esimenti ivi previste.

CAAT è chiamata a contemperare la pubblicità con ulteriori interessi e, *in primis*, di tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità personale e, quindi, in definitiva, a tutela dell'interesse perseguito dagli Enti pubblici Soci in aderenza all'art. 1 2° co. D.Lgs. 33/2013, in ragione dei quali certi dati non sono comunque pubblicati o pubblicati in forma aggregata ai sensi appunto dell'art. 24 l. 141/1990 s.m.i. e altre leggi vigenti anche di protezione dei dati sensibili.

In primo luogo, alla società CAAT sono riferibili servizi ed impianti significativi di fronte ad una emergenza di tipo terroristico o bellico, con conseguente riflesso rispetto alla pubblicazione dei dati relativi per ragioni di tutela della pubblica sicurezza.

In secondo luogo, ragioni di protezione dell'incolumità del personale, comportano la scelta di pubblicare i dati solo cumulativamente.

Sono sottratte all'accesso le segnalazioni dei dipendenti e dei terzi di illeciti, come meglio chiarito nel Regolamento relativo.

In ragione del carattere concorrenziale dell'attività condotta dal CAAT sono sottratte all'accesso documenti e dati che possono pregiudicare gli interessi economici e commerciali di CAAT.

Per tutto quanto non previsto, si invia al Regolamento ex art. 5 D.Lgs. 33/2013

**III.3.2.3.** - Con riferimento alle singole norme in materia di obblighi di pubblicazione ritenute applicabili si osserva preliminarmente che CAAT ha da sempre coltivato la trasparenza mediante l'istituzione e il continuo aggiornamento del proprio sito istituzionale.

Ciò premesso, CAAT si limita, pertanto, ad implementare i contenuti già precedentemente presenti nel Sito Istituzionale.

Ciò premesso, si operano le seguenti osservazioni rispetto al dettato del D.Lgs. 33/2013 come sopra perimetrato:



**Art. 9:** l'apposita sezione già presente nell'home page del Sito istituzionale, è stata denominata "Società trasparente" in ragione del fatto che comunque CAAT non è una Pubblica Amministrazione. L'applicazione della norma letteralmente, infatti, e, quindi, l'introduzione della parola "Amministrazione" può indurre in errore il cittadino, tanto più nel caso di specie ove la Società non è comunque pacificamente fra i soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. 33/2013. Tale scelta è confermata dalla determinazione n. 8/2015 dell'ANAC.

**Art. 10:** Con riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti nel comma 8, l'obbligo di cui alla lett. b) non è applicabile, riferendosi ad istituti estranei, mentre per quanto concerne la lett. a) la Società ha adottato il MOG 231 e le misure compensative in luogo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione in quanto tale.

**Art. 13:** La norma è applicata sotto la voce "Disposizioni Generali" mediante la pubblicazione dello statuto della Società e della Legge in applicazione dei quali hanno avuto origine i CAAT. Nella voce sono compresi anche i dati per il contatto da parte del cittadino e troveranno allocazione i documenti relativi alla pianificazione in materia di trasparenza e prevenzione del malaffare oltretutto l'atto di nomina del RPCT.

**Art. 14:** In generale e con riferimento alla menzione dei "curricula" compiuta alla lett. b) del 1° co., il GP 243/2014 raccomanda sub par. 9.a: *"Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l'assegnazione dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà pertanto operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (...). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie di carattere professionale, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di cd. furti di identità). Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell'art. 7 del Codice [della Privacy: n.d.A.], evidenziando gli elementi di aggiornamento".*

Sul tenore dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 si operano le seguenti riflessioni: a) l'atto di nomina deve intendersi come il verbale di nomina da parte dell'assemblea; b) per il curriculum vale

quanto osservato sopra; c) non si prevede uno specifico istituto della missione; d ed e) si ritiene che la norma faccia riferimento agli incarichi che prevedono un compenso con oneri a carico della finanza pubblica e deve leggersi nell'ottica di verificare le inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013; f) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in PG 243/2014 sub par. 9.b. ove sono chiariti i termini di applicazione della normativa.

I dati relativi sono pubblicati nella voce "*Organizzazione*", ove si trova anche il dato dell'articolazione degli uffici.

Quanto alla rappresentazione della situazione patrimoniale di cui alla l. 441/1982, si è operata una distinzione fra la titolarità di partecipazioni in via minoritaria in società quotate a mero titolo di investimento e partecipazioni in società operative. Per le prime è previsto una indicazione complessiva sull'esistenza ed il deposito in busta chiusa dell'elenco presso la Società. Le seconde sono indicate analiticamente.

**Art. 15:** Con riferimento al dettaglio di cui al comma 1 della norma, si condividono sin da ora i seguenti criteri esegetici: lett. b), vale quanto osservato all'art. 14; lett. c), occorre fare riferimento alla definizione di "*enti di diritto privato regolati o finanziati*" di cui all'art. 1 2° co. lett. d) d.lgs. 39/2013 e nell'ottica di verificare le inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013; d) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in PG 243/2014 sub par. 9.c. Per quanto concerne il comma 2 non si rinviene per le società l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 53 14° co. d.lgs. 165/2001 che si riferisce soltanto alla Pubblica Amministrazione come individuata ai sensi dell'art. 1 2° co. TUPI. Si osserva che la norma si riferisce esclusivamente ai Dirigenti e non agli incarichi, come già confermava anche l'art. 1 comma 675 l. 208/2015, ed ora il successivo art. 15-*bis* D.Lgs. 33/2013. Tale riflessione valga per i dati relativi al Collegio Sindacale e alla Società di revisione.

**Art. 16 e 17:** la norma richiede una adattamento, vista l'inapplicabilità del riferimento all'art. 60 2° co. d.lgs. 165/2001. E' inapplicabile il riferimento al "*personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico*". I dati pubblicabili sono inseriti nella voce "*Personale*", opportunamente sotto articolate. La Società, in quanto partecipata dal Comune di Torino al 92,96%, non ha adottato un proprio regolamento del personale in quanto applica le Linee Guida del Comune di Torino in materia.

**Art. 19:** la norma non è applicabile nel suo tenore letterale, in quanto come società di servizio di interesse generale, CAAT non utilizza l'istituto di diritto del pubblico impiego del "concorso" come chiarito anche dalle riforme. Ciò posto, la Società, nella voce "*Selezione del personale*" ha predisposto un meccanismo di raccolte le candidature. Nella voce "*Selezione del personale*" si pubblicano i contenuti relativi alle selezioni del personale, in aderenza a quanto chiarito dal Garante della Privacy e alla esimente di protezione dei dati sensibili di cui all'art. 5-bis D.lgs, 33/2013.

**Art. 20:** il riferimento alla *performance* è ovviamente relativo ad una precisa normativa del pubblico impiego statale. E' inapplicabile il comma 3. La restante disciplina è adattata alla prassi aziendale. I dati sono pubblicati nella voce "*Personale*".

**Art. 21:** La disciplina è adattata alla prassi aziendale, sottolineandosi peraltro che i documenti individuati nel comma 2 fanno riferimento a normativa del tutto inapplicabile (TUPI) e quindi il richiamo normativo deve considerarsi irrilevante per la Società.

**Art. 22:** nessun commento. I dati si trovano alla voce "*Enti controllati*".

**Art. 23:** a seguito della riforma che ha quasi completamente abrogato l'articolo, si segnala che i dati sono raccolti fra la voce "*Attività e procedimenti*" e la voce "*Provvedimenti*". Si è prevista una voce "*Bandi di gara e contratti*", con la quale si intende adempiuto l'obbligo di pubblicazione relativo alle gare e alle procedure di selezione. Nella voce "*Provvedimenti*" sono raccolti anche i dati relativi agli "*Incarichi professionali*" ai sensi dell'art. 1 comma 675 l. 208/2015 ed ora art. 15-bis D.lgs. 33/2013.

**Art. 26 e 27:** premesso che non sono previste azioni riconducibili a tali articoli nella realtà aziendale, tenuto conto della natura industriale dell'attività, la norma può intendersi solo con riferimento all'attribuzione di un *quid* che abbia natura liberale. La norma, pertanto, può riguardare prima di tutto le sponsorizzazioni oltretutto ogni altra prestazione o benefit che fosse concesso dalla Società e non contrattualizzato. Si richiama la dettagliata spiegazione di cui al par. 9.e. del PG 243/2014 con riferimento alla perimetrazione dei dati pubblicabili. Con riferimento all'intervenuta modifica ad opera dell'art. 1 L. 4 agosto 2017 n. 124, si rinvia alla determinazione n. 1134/2017 dell'ANAC.

**Art. 29:** si intende la pubblicazione dei bilanci, già in corso, in quanto la restante parte della normativa è inapplicabile.

**Art. 30:** in ragione della segnalata necessità di non fornire informazioni rispetto a siti sensibili a tutela dell'ordine pubblico non si pubblicheranno "*informazioni identificative*" almeno rispetto agli impianti di servizio riferibili a CAAT. Sono forniti dati relativi ai contratti attivi e passivi stipulati.

**Art. 31:** nessun commento salvo l'attenzione alla *privacy*, secondo il PG 243/2014, con l'eventuale creazione di una scheda riassuntiva *ad hoc* ed un eventuale mascheramento dei dati non necessari nei provvedimenti relativi ("*unitamente agli atti cui si riferiscono*").

**Art. 32:** la norma richiede la pubblicazione della carta dei servizi e documenti eventualmente ulteriori collegati alla prima, come del resto risulta dal sito. Risulta inapplicabile il comma 2 che fa riferimento al comma 5 dell'art. 10 D.lgs. 33/2013 che, a sua volta, richiama istituti riferibili alla contabilità di stato previsti solo per la Pubblica Amministrazione. I contenuti sono raccolti nella voce "*Attività e procedimenti*". Una parte dei dati è anche pubblicata nella *home page* per maggiore visibilità e fruibilità da parte degli operatori.

**Art. 33:** In ragione della natura concorrenziale del contesto di appartenenza, è operato rinvio aggregato ai contratti.

**Art. 35:** trattasi di norma da riferirsi ai rapporti con l'utenza nel contesto dell'attività da oggetto sociale. Per quanto concerne gli adempimenti di cui al comma 3 l'adempimento *sub* lett. a) riguarda anche espressamente per legge i concessionari di pubblico servizio. I contenuti sono in parte raccolti nella voce "*Attività e procedimenti*".

**Art. 36:** CAAT non è fra i soggetti contemplati dall'art. 5 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In ogni caso, nella pagina dedicata ai rapporti con l'utenza sono chiarite le modalità di pagamento.

**Art. 37:** la norma si sovrappone parzialmente all'art. 23 1° co. lett. b) d.lgs. 33/2013. Si veda quanto dedotto *sub* commento all'art. 23 e quanto chiarito nel Capitolo III.

#### **IV. – Modalità e strumenti della pianificazione**

##### **IV.1. – Elenco delle misure compensative relative alla trasparenza.**

Le misure per garantire l'adeguato livello di trasparenza sono identificate nelle seguenti:

1. la nomina del RPCT con correlata individuazione della struttura di ausilio per la cura ed il monitoraggio dei flussi comunicativi e la cura delle istanze di accesso civico anche "generalizzato" a termini dei rispettivi Regolamenti menzionati nel corpo del presente Capitolo IV;
2. l'attuazione e l'aggiornamento costante del Piano e gli obblighi correlati in materia di trasparenza;
3. l'adeguamento e l'aggiornamento costante del Sito istituzionale mediante adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013;
4. l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante espresso adeguamento del Codice Etico e cura della presa visione ed accettazione da parte di tutto il personale oltrech  formazione di quest'ultimo anche tramite la pubblicazione dei Regolamenti in materia di trasparenza;
5. la cura del rapporto con gli utenti e la societ  civile mediante l'effettuazione di giornate di formazione mediante la visita del mercato e la cura di eventi dedicati.

##### **IV.2 – Il RPCT**

Sotto il profilo dell'adempimento, al fine di garantire i connotati di indipendenza che debbono caratterizzare l'attivit  del RT   stata adottata la scelta, constatata l'inapplicabilit  dell'art. 43 D. Lgs. 33/2013 alla struttura societaria e alla configurazione della dirigenza di impresa e

l'inefficacia del regime sanzionatorio conseguente, di identificare il RTPC in un componente del Cda.

La scelta, come si chiarirà più dettagliatamente nel capitolo V del presente documento, è stata attuata anche per garantire la continuità fra l'azione in materia di contrasto alla corruzione e di applicazione della cultura della trasparenza, intesa come una delle misure di prevenzione della corruzione.

L'atto di nomina è pubblicato nella voce "*Disposizioni generali*" della sottosezione "*Società trasparente*" del Sito Istituzionale ed è stata debitamente comunicata all'ANAC.

#### **IV.2.1. – Modalità di svolgimento dell'incarico del RPCT in materia di trasparenza.**

Si richiamano i compiti del RTPC come previsti dal D.Lgs. 33/2013 ed in quanto applicabili.

Per l'espletamento di tale funzione, il RPCT è destinatario di un apposito e separato mandato e di uno specifico *budget*, che verrà fissato all'interno del *budget* aziendale oltreché di un puntuale potere sanzionatorio. Il RPCT non percepisce compenso.

Si rinvia al capitolo V del presente documento per ulteriori considerazioni relative all'espletamento delle funzioni ivi previste.

Per tutto quanto non previsto dalla legge o dal presente Piano si rinvia al Regolamento menzionato al successivo par. IV.2.2. e al Regolamento per l'accesso civico di cui al successivo par. IV.4. (All. 1 e 2).

##### **IV.2.1.1. – Il sistema dei Referenti in materia di trasparenza**

Il RPCT nella sua attività di monitoraggio è supportato dal seguente Referente interno individuati nell'UCC – dott. Francesco Gerbi.

Le funzioni, compiti e responsabilità del Referente sono disciplinate dal Regolamento di cui al punto IV.2.2. del presente Piano.

##### **IV.2.2. – Il sistema della trasparenza nella Società secondo il Regolamento per l'attuazione della disciplina in materia di trasparenza.**

Il Regolamento disciplina lo status del RPCT e del Referente e ruoli, doveri e responsabilità degli organi della Società e del personale in relazione all'attuazione degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 33/2013.

Il Regolamento ha effetto dal momento della pubblicazione come ogni sua modificazione.

### **IV.3. – Adempimenti della Società in materia di trasparenza.**

Per l'esercizio dei compiti relativi alla trasparenza, la Società ha adottato il Regolamento menzionato al punto IV.2.2.

Il Sito è aggiornato con cadenza semestrale, salvo indicazioni temporali diverse previste da puntuali norme di legge. Anche in quest'ultimo caso, comunque, la Società si riserva un tempo limite di 30 giorni per la pubblicazione dei dati, una volta venuti ad esistenza.

### **IV.4. – Accesso Civico**

Con riferimento alla cura delle istanze di accesso civico nelle svariate modalità previste dall'art. 5 d.lgs. 33/2013 la Società ha adottato il Regolamento per l'accesso civico già menzionato al punto IV.2.1.

### **IV.5. – Azione di sensibilizzazione e formazione del personale.**

Con riferimento alla misura *sub* 4 di cui al par. IV.1. del presente capitolo, si prevede che il Codice Etico, debitamente aggiornato, sia poi tempestivamente sottoposto a tutto il personale per conoscenza ed accettazione dell'adeguamento intervenuto.

A tal proposito, si prevede che ai dipendenti e ai collaboratori sia data comunicazione della pubblicazione tramite il sito istituzionale affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni o con mezzi alternativi. Il documento verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

La pubblicazione dei Regolamenti sopra menzionati (All. 1 e 2) sul Sito istituzionale vale ai fini della formazione del personale.

E' eseguita comunque specifica attività di formazione in caso di aggiornamento degli obblighi previsti dalla legge o dalla regolamentazione adottata dalla Società.

## **V. - Misure in materia di prevenzione della corruzione**

La Società ha adottato il MOG 231 e le relative misure compensative ulteriori adottate a seguito di puntuale mappatura e valutazione dei rischi.

Resta salva, poi, tutta l'attività condotta dalla Società per la regolare gestione del mercato e il contrasto al lavoro nero (vedi voce "Attività e provvedimenti" della sezione "Società Trasparente").

Il RPCT è destinatario di un apposito e separato mandato di cui alla deliberazione di nomina ad opera del CDA e di uno specifico *budget*, che verrà fissato all'interno del *budget* aziendale, oltretutto di un puntuale potere sanzionatorio.

Per tutto quanto non previsto dalla legge o dal presente Piano si rinvia al Regolamento per l'espletamento dei compiti del RPCT in materia di prevenzione della corruzione (All. 3).

Per quanto concerne la nomina e la Responsabilità dei Referenti si rinvia al Regolamento per l'espletamento dei compiti del RPCT in materia di prevenzione della corruzione appena citato.

I Referenti sono di norma individuati nei Responsabili degli Uffici della Società e, in assenza del DG, sono nominati dal CDA, su proposta del RPCT.

#### **V.1. – Elenco delle misure compensative**

Le misure per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità sono identificate come segue:

1. l'attuazione e l'aggiornamento costante del Piano e degli obblighi correlati a termini del Regolamento di cui al punto V.1.1. del presente Piano;
2. le indicazioni contenute nella Parte Generale MOG 231, nel Codice Etico e le procedure n. 1, 2, 3, 7, 10, 12, 13;
3. l'attribuzione al RPCT anche dei compiti di vigilanza rispetto alle ipotesi di reato mappate, a termini del Regolamento di cui al punto V del presente Piano;
4. la verifica costante e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 39/2013 delle cause di incompatibilità e inconfiribilità ivi previste all'atto del conferimento degli incarichi oggetto di disciplina normativa mediante il Regolamento adottato (All. 4);
5. la procedura di segnalazione degli illeciti, come da Regolamento adottato (All. 5);
6. redazione e pubblicazione della relazione annuale del RTPC a termini di legge;
7. l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante esplicito adeguamento del Codice Etico di cui al MOG 231 e la cura della presa visione ed accettazione da parte di tutto il personale anche attraverso la pubblicazione dei regolamenti (All. 3/5) oltretutto di specifiche attività formative a favore del personale che presidia aree sensibili.

## **V.2. - Mappatura delle aree di rischio ed identificazione dei processi sensibili con riferimento alle ipotesi salienti sotto il profilo della lotta alla corruzione al di fuori del MOG 231 e misure di gestione del rischio.**

### **V.2.1. – Principi generali**

Al fine di dare attuazione alle norme vigenti, si è ritenuto di procedere ad effettuare una analisi della realtà aziendale evidenziando i processi e le aree a maggior rischio di commissione di condotte che possano compromettere l'integrità della Società.

### **V.2.2. - Metodologia**

Ai fini della mappatura delle aree e dei processi a rischio, l'approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

- esame e studio dell'assetto organizzativo aziendale, a mezzo dell'acquisizione della documentazione di riferimento (organigrammi, funzionigrammi, visure, deleghe, procure, mansionari etc.);
- esame e studio della procedimentalizzazione delle attività, a mezzo dell'acquisizione delle procedure interne adottate;
- esame e studio delle attività di fatto svolte dai rispettivi uffici e sedi, a mezzo di audit presso l'azienda finalizzati alla formalizzazione delle prassi interne con particolare riguardo alle funzioni che rivestono ruoli di vertice nei procedimenti a maggior rischio;
- conseguente mappatura dei processi e delle aree aziendali e individuazione di quelle a maggior rischio, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società.

La mappatura dei processi consiste nell'individuazione del contesto entro il quale deve essere svolta la valutazione del rischio, in modo da evidenziare le fasi delle quale si compone ed i responsabili di ciascuna di esse.

La Società non è soggetta all'onere di adottare il Piano Triennale di prevenzione per la Corruzione, come da ultimo confermato dal Piano Nazionale Anticorruzione secondo l'indirizzo già espresso dalla determinazione n. 8/2015 dell'ANAC ma per le argomentazioni sopra chiarite adotta misure compensative del MOG 231 e pertanto si è ritenuto di effettuare la mappatura dei rischi, applicando quanto disposto dalla L. 190/2012 e dal PNA (e suoi allegati), unico strumento attendibile ed utile a fornire delle indicazioni in merito.



Pertanto, l'attività di mappatura è stata condotta secondo le seguenti fasi:

- interviste alle risorse responsabili dei processi aziendali attivazione di meccanismi di consultazione con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza;
- identificazione del rischio ricerca, individuazione e descrizione dei rischi;
- valutazione della probabilità che il rischio si verifichi e delle conseguenze che il rischio produce per giungere alla determinazione del rischio inerente, secondo le attuali modalità di determinazione contenute nel PNA.

### **V.2.3. – Fattispecie da analizzare**

Le situazioni che potenzialmente potrebbero compromettere *“la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità”* paiono ravvisabili in tutti quei casi in cui, nel corso dell'attività, si riscontra l'abuso del potere affidato ad un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati.

Tali ipotesi sono più ampie delle fattispecie penalistiche e sono tali da comprendere anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza una deviazione significativa rispetto alla cura dell'interesse pubblico per ragioni di vantaggio del singolo.

L'esito di tale mappatura costituisce parte integrante del Piano, pur se non materialmente allegato.

### **V.2.4. – Mappatura.**

Si rimanda ai documenti allegati:

- ALL. A Documento di valutazione dei rischi (in corso di revisione)

## **VI. – Pianificazione**

Si prevede per l'anno 2018 l'istituzione del Registro degli Accessi come da Regolamento ex art. 5 D.Lgs. 33/2013.

## **VII.- Documenti che formano il Piano:**

Il Piano è formato dal presente documento e dai seguenti allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale anche quando non materialmente allegati:

- ALL. A Documento di valutazione dei rischi;
- ALL. B Misure compensative:
  - 1) Regolamento ai sensi del Documento di Pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione) – Cap. IV.
  - 2) Regolamento per l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 33/2013;
  - 3) Regolamento ai sensi del Documento di Pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione– Cap. V;
  - 4) Regolamento per la verifica delle condizioni di accesso agli incarichi ex D.Lgs. 39/2013;
  - 5) Regolamento per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti e di terzi;
  - 6) I e procedure n. 1, 2. 3. 7, 10, 12, 13;

Le modifiche ed integrazioni agli allegati sono recepite senza necessità di materiale allegazione del documento modificato ed integrato al presente documento.

.....